

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

DAL 01/07/2018 – DIVIETO DI UTILIZZO DEL CONTANTE PREVISTE SANZIONI DA 1.667 EURO

A far data dallo scorso 01 luglio 2018 i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento tracciati individuati dall'art. 1 co. 910 e ss. della Legge 205/2017: non è più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 a €. 5.000,00.

La stessa norma precisa inoltre che la firma apposta dal lavoratore sulla busta di paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione o del compenso. Pertanto, l'avvenuto pagamento sarà attestato solamente da copia del bonifico, fotocopia dell'assegno o comunque attestazione bancaria o postale.

I RAPPORTI DI LAVORO INTERESSATI DALLA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

- Il lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
- I contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Gli strumenti leciti utilizzabili per effettuare la corresponsione della retribuzione per i soggetti indicati sono i seguenti:

MODALITA' TRACCIABILE

- Bonifico Bancario sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- Strumenti di pagamento elettronici, comprese carte prepagate;
- Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (esclusivamente: Coniuge – convivente – Familiare in linea retta o collaterale, purchè di età non inferiore a sedici anni).

I RAPPORTI DI LAVORO ESCLUSI DALL'OBBLIGO:

Restano espressamente **esclusi** dall'obbligo i soli rapporti di lavoro costituiti con le **pubbliche amministrazioni** ed il **lavoro domestico**. Il Ministro del Lavoro con nota 4538 del 22/05/18 ha chiarito che devono altresì ritenersi esclusi, in quanto richiamati espressamente dal co. 912, i **compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale**.

- **Acconto di stipendio nel corso del mese:** E' prassi diffusa, in particolare tra le "piccole" aziende, erogare ai dipendenti importi in contanti quale acconto sullo stipendio del mese. Tali acconti non potranno più essere corrisposti in contanti, ma solo in modalità tracciata con le modalità sopra elencate.
- **Fondo cassa e/o rimborsi spese:** In mancanza di precisazioni da parte dell'Ispettorato del Lavoro, si ritiene che gli anticipi di cassa per fondo spese, rimborsi spese ed altre somme corrisposte al lavoratore, diverse da quelle contrattuali, possano essere esclusi dall'obbligo di tracciabilità in quanto l'art. 1 co. 910, della Legge prevede che l'obbligo si applichi al momento in cui i datori di lavoro o i committenti "*corrispondano ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa*" (così si è espressa anche la Fondazione Studi CDL).
- **Sanzioni in capo al datore di lavoro/committente:** Al datore di lavoro o committente che non osservi il divieto di erogare in contanti la retribuzione o il compenso, nonché ogni anticipo di essa, verrà applicata una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. Anche per questo illecito, specifica l'INL, trova applicazione la quantificazione della misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 689/1981, senza applicazione della diffida.

**SANZIONE RIDOTTA PARI A 1.667 EU
DA VERSARE ENTRO 60 GG DALLA NOTIFICA**

Come consueto, lo Studio è a Vs. disposizione per qualsiasi approfondimento in materia. Cordiali Saluti